



Avviso “EFFICIENZA ENERGETICA 2024”

Sostegno agli investimenti per l'efficienza energetica

Avviso per la presentazione delle domande di contributo per
interventi di cui al PR FESR 2021-2027 Obiettivo Specifico 2.1

Azione 2.1.1

“Avviso Efficienza Energetica - 2024”

**Direzione regionale Sviluppo Economico, agricoltura, lavoro, istruzione,
agenda digitale**

**Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali.
Commercio e artigianato. Aiuti di stato.**

Sommario

Art. 1 – Finalità.....	4
Art. 2 – Dotazione finanziaria	4
Art. 3 – Soggetti beneficiari	4
Art. 4 – Interventi agevolabili.....	7
Art. 5 – Durata del progetto.....	8
Art. 6 – Norme generali di ammissibilità della spesa	9
Art. 7 – Spese ammissibili.....	10
Art. 8 – Spese escluse	11
Art. 9 – Regimi di aiuto.....	13
Art. 10 – Natura, misura delle agevolazioni e principali vincoli	13
Art. 11 – Calcolo del risparmio energetico e del costo ammissibile	15
Art. 12 – Divieto di cumulo	17
Art. 13 – Compilazione ed invio della domanda di ammissione alle agevolazioni.....	17
Art. 13.1 – Registrazione dell’impresa.....	17
Art. 13.2 – Compilazione della domanda di ammissione	17
Art. 13.3 – Determinazione dell’indice di merito	19
Art. 13.4 – Ticket prenotazione, convalida e invio della domanda	21
Art. 13.5 – Assistenza tecnica alla compilazione e all’invio delle domande	22
Art. 14 – Procedura di selezione delle domande	23
Art. 14.1 – Iter istruttorio.....	24
Art. 14.2 – Istruttoria amministrativa.....	24
Art. 14.3 – Istruttoria tecnica	25
Art. 14.4 – Richieste di integrazione.....	26
Art. 14.5 – Colloquio	26
Art. 14.6 – Esiti istruttoria e concessione del contributo	27
Art. 15 – Proroghe e variazioni del programma di investimenti.....	28
Art. 16 – Operazioni straordinarie di impresa	29

Art. 17 – Rinunce al contributo	29
Art. 18 – Rendicontazione del progetto	30
Art. 19 – Erogazione del contributo	32
Art. 19.1 – Erogazione dell’anticipo del contributo	32
Art. 19.2 – Erogazione del saldo del contributo	33
Art. 20 – Ispezioni e controlli	34
Art. 21 – Obblighi dei beneficiari	34
Art. 22 – Principio del “non arrecare un danno significativo” (Do not significant harm, DNSH)	38
Art. 23 – Esclusione, revoca e recupero somme erogate	39
Art. 24 – Rispetto delle norme comunitarie.....	40
Art. 25 – Informazioni sul procedimento e trattamento dei dati personali.....	41
Art. 26 – Comunicazioni e contatti.....	42
Art. 27 – Modulistica	42

Art. 1 – Finalità

1. La Regione dell'Umbria mira a sostenere gli investimenti delle imprese per l'efficienza energetica. In particolare, in linea con l'Azione 2.1.1 del PR FESR 2021-2027, il presente Avviso è volto a erogare incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese, agendo da stimolo all'uso efficiente dell'energia, al fine di perseguire l'obiettivo di "Riduzione annuale del consumo di energia".
2. L'Avviso è emanato nel rispetto delle normative comunitarie relative alla programmazione dei Fondi Strutturali 2021-2027 e in particolare dei Regolamenti (UE) n. 1058 e 1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 ed è attuazione pratica del PR FESR Umbria 2021-2027 approvato con Decisione C(2022) 8818 del 28/11/2022 e in linea con quanto disposto dalla DGR n. 835 del 28/08/2024.

Art. 2 – Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria stanziata secondo quanto disposto dalla DGR n. 725 del 01/08/2024, in conformità alla DGR n. 835 del 28/08/2024 ammonta complessivamente a € 3.000.000,00 a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027 Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1.
2. Le ammissioni a contributo saranno effettuate in base alle effettive disponibilità finanziarie.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni del presente Avviso le imprese in possesso, alla data di trasmissione della domanda di ammissione alle agevolazioni, dei seguenti requisiti:
 - a. dimensionali: piccola o media impresa così come previsto nella Definizione di PMI di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651 del 17 giugno 2014 e s.m.i. (Allegato 01);
 - b. finanziari: non presentare le caratteristiche di "impresa in difficoltà" così come definita ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) 2014/651¹;

¹ In conformità al paragrafo 18 dell'art. 2 del Reg. (UE) 2014/651 si definisce un'"impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi

- c. oggettivi e soggettivi:
- i. regolare costituzione e iscrizione al Registro delle Imprese Italiane presso la CCIAA competente per territorio e risultare ivi attive;
 - ii. possesso di almeno una sede operativa ubicata nel territorio della Regione Umbria risultante in visura camerale, da individuarsi quale sede di realizzazione dell'intervento agevolato. Tale sede deve risultare attiva e possedere un codice ATECO relativo all'attività primaria appartenente ad una qualunque sezione ad esclusione delle seguenti:
 - A: Agricoltura, silvicoltura e pesca;
 - D: Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
 - K: Attività finanziarie e assicurative;
 - L: Attività immobiliari;
 - O: Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria;
 - T: Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
 - U: Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.
 - iii. operative e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a fallimento o a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - iv. non risultare destinatarie di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, pronunciati per

propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il «capitale sociale» comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;

- b. nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

uno dei reati di cui all'art. 94, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Tale requisito deve essere posseduto da tutte le persone fisiche identificate dalla norma, diverse a seconda della tipologia di richiedente e beneficiario;

- v. non essere state oggetto di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) e d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;
- vi. il rispetto degli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano e regionale in materia di:
 - disciplina sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
 - inserimento dei disabili;
 - pari opportunità;
 - contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - tutela dell'ambiente.

Si rammentano in particolare l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e s.m.i. e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e s.m.i..

2. Si specifica che è possibile presentare domanda anche per una sede, nelle disponibilità dell'impresa richiedente il beneficio e risultante in visura camerale, dove l'impresa ha intenzione di trasferirsi, purché in fase di rendicontazione la sede, presa in considerazione per la valutazione dei consumi energetici, non sia più presente in visura camerale;
3. Sono escluse dalle agevolazioni:
 - a. nel rispetto dell'art. 7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) 2021/1058 le imprese attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, ossia le imprese operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (Codice 12) e nella sezione G (codici 46.21.21, 46.35, 47.26) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2007;
 - b. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2831 le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli ossia le imprese operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2007.
4. I requisiti richiesti, ad esclusione di quello dimensionale di cui al comma 1 lett. a), devono permanere almeno fino alla data di erogazione del contributo, fatto salvo il

diverso limite temporale previsto per il rispetto della stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 come meglio precisato al successivo art. 21 comma 1.

5. Il possesso dei requisiti è attestato mediante dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Tali dichiarazioni possono essere verificate da Regione Umbria o da altri soggetti preposti al controllo, anche a campione. Ad ogni modo, nei casi di fondato dubbio sulla loro veridicità e anche successivamente all'erogazione del contributo, così come stabilito dall'art. 7, comma 1 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, con applicazione, nel caso di dichiarazioni mendaci, della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R.
6. Il richiedente assume l'impegno di comunicare tempestivamente alla Regione Umbria qualsiasi evento intervenuto successivamente alla presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione che incida sul possesso anche di un solo requisito dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, aggiornando la relativa dichiarazione resa in domanda.
7. Ciascun beneficiario potrà presentare una sola domanda di ammissione all'agevolazione a valere sul presente Avviso. Nel caso di invio multiplo di domande di ammissione all'agevolazione, sarà presa in considerazione l'ultima inviata utilmente collocata nell'ordine istruttorio di cui al successivo art. 14, comma 2.

Art. 4 – Interventi agevolabili

1. Sono ammissibili a contributo gli investimenti finalizzati a perseguire un utilizzo razionale dell'energia, secondo le tipologie indicate nell'Allegato 02 e con le modalità descritte nell'Allegato 03.
2. Gli interventi dovranno essere realizzati presso un'unica sede operativa dell'impresa in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 comma 1.
3. La sede di realizzazione degli interventi, alla data di presentazione della domanda dovrà avere la struttura edilizia accatastata e il certificato di agibilità.
4. Le richieste di interventi su beni immobili, non di proprietà dell'impresa, oltre a rispettare le condizioni di cui ai commi precedenti, a pena di inammissibilità, dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
 - a. copia della visura catastale dell'immobile;
 - b. copia del contratto di affitto dell'immobile registrato. È richiesta la registrazione anche per i contratti di leasing o di "rent to buy". Il comodato, anche se registrato, non è considerato un documento valido ai fini dell'Avviso;
 - c. dichiarazione con la quale il proprietario autorizza l'esecuzione dei lavori e si impegna a mantenere, a pena di decadenza dall'agevolazione per il beneficiario, il vincolo di destinazione dell'immobile per almeno 5 anni dalla data di conclusione dei lavori con allegata copia di valido documento di identità del dichiarante o firma digitale del medesimo.
5. Il rispetto delle suddette condizioni di ammissibilità verrà verificato in sede di:

- a. istruttoria amministrativa ai sensi del successivo art. 14.2;
 - b. istruttoria a seguito rendicontazione del progetto ai sensi del successivo art.18.
6. Con il presente Avviso non possono essere finanziati impianti di cogenerazione o, in generale, impianti funzionanti con fonti fossili.
7. La spesa ammissibile, al netto di IVA, non può essere inferiore a € 30.000,00 e superiore a € 300.000,00. Tali importi si intendono, qualora applicabile, al netto dell'impianto analogo. La singola fattura, al netto di IVA, non può essere inferiore a € 1.000,00.
8. I progetti che evidenziano spese superiori a quanto previsto dal comma 7, qualora ammissibili, sono finanziabili fino al limite di spesa di € 300.000,00; in tal caso, in fase di istruttoria, le spese ammissibili saranno riproporzionate fino a concorrenza di € 300.000,00.
9. L'ammontare complessivo delle spese ammissibili non potrà essere inferiore ad € 30.000,00. Il rispetto di tale limite minimo sarà verificato sia in sede di ammissione alle agevolazioni sia in sede di rendicontazione del progetto.

Art. 5 – Durata del progetto

1. Il progetto può essere avviato a partire dal giorno successivo alla trasmissione della domanda di ammissione al presente Avviso.
2. Si precisa che ai fini del presente Avviso:
 - a. per data di avvio si intende il primo atto finalizzato alla realizzazione dell'intervento stesso (fattura del fornitore del bene, ordine, conferma d'ordine, preventivo firmato per accettazione, acconti, caparre confirmatorie o altro documento giuridicamente vincolante ai fini dell'acquisto del bene) compresa l'eventuale data di inizio lavori indicata nei titoli abilitativi di cui all'art. 13.2 comma 2 lett. c);
 - b. per data di conclusione del progetto (termine di attuazione) si intende la data entro la quale dovranno risultare effettuati:
 - i. gli investimenti agevolati effettivamente installati e funzionanti;
 - ii. tutte le spese relative al progetto interamente fatturate, pagate e quietanzate;
 - iii. tutti i titoli di priorità dichiarati in sede di domanda, utilizzati per la determinazione dell'indice di merito, effettivamente conseguiti.
 - c. per data della domanda di ammissione al presente Avviso si intende la data della trasmissione della domanda descritta alla "fase 3" dell'art. 13.4 comma 1.
3. Gli interventi agevolati dovranno essere realizzati entro il termine massimo di 9 mesi (termine di attuazione), decorrenti dalla di ricezione da parte dell'impresa beneficiaria della comunicazione, effettuata via PEC, della determina dirigenziale di ammissione al contributo di cui al successivo art. 14.6, comma 3;

4. Gli interventi agevolati dovranno essere rendicontati entro il termine massimo di 2 mesi (termine di rendicontazione). Tale termine decorre dalla fine del termine massimo di attuazione (9 mesi) ovvero dalla fine del termine massimo di attuazione comprensivo dell'eventuale proroga autorizzata (9 + 3 mesi);
5. Eventuali proroghe alla durata del progetto (termine di attuazione) potranno essere concesse, nella misura massima di 3 mesi, dietro presentazione di motivata richiesta, inviata in data antecedente alla scadenza del termine di cui al comma 3. La richiesta dovrà essere trasmessa dall'impresa via PEC al Servizio "Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio e artigianato. Aiuti di stato" al seguente indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it secondo le indicazioni di cui all'art. 15 comma 1.
6. Gli investimenti si intendono realizzati quando siano state conseguite le condizioni per perseguire gli obiettivi previsti nel progetto ammesso a contributo. In particolare:
 - a. sia stato realizzato ciascuno degli interventi ammessi a contributo secondo le tipologie di cui all'art. 7;
 - b. ciascun intervento sia realizzato almeno per il 70% della spesa ammessa, fermo restando il mantenimento dell'indice riconosciuto;
 - c. l'impresa abbia sostenuto e quietanzato le spese ammesse;
 - d. i beni siano stati consegnati;
 - e. le opere siano state realizzate, collaudate e stabilmente in funzione;
 - f. siano state conseguite e certificate le finalità che hanno dato diritto ad accesso e priorità.

Art. 6 – Norme generali di ammissibilità della spesa

1. L'ammissibilità alle agevolazioni è operata nel rispetto dei Reg. (UE) n. 1058 e 1060 del 24 giugno 2021.
2. Per poter essere ammissibili le spese dovranno essere:
 - coerenti con le finalità del presente Avviso;
 - pertinenti, riconducibili, direttamente funzionali e rivolte al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi del progetto proposto ed approvato;
 - effettivamente sostenute dal beneficiario e comprovate da fatture quietanzate o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente fiscalmente validi (ad esclusione delle eventuali spese generali di cui all'art. 7, comma 1, lett. d);
 - contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili e registrate come immobilizzazioni nel registro cespiti;
 - sostenute, fatturate e pagate nel periodo di ammissibilità della spesa come indicato all'art. 5 comma 3;
 - tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione e contabilizzate in nel conto corrente intestato al beneficiario e indicato nella domanda di ammissione.
3. Ai fini dell'ammissibilità delle relative spese:
 - a. i titoli di spesa dovranno obbligatoriamente:

- i. essere intestati all'impresa beneficiaria;
 - ii. riportare, oltre la descrizione dell'oggetto della spesa, anche l'indicazione del Codice Univoco di Progetto (CUP) attribuito al progetto agevolato e comunicato all'impresa beneficiaria in sede di ammissione al contributo, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n° 13/2023 convertito in Legge n° 41/2023 e s.m.i. Prima della comunicazione del CUP all'impresa, gli eventuali titoli di spesa dovranno riportare l'indicazione del presente Avviso mediante l'apposizione della dicitura "Spesa relativa all'Avviso Energia 2024" aggiungendo il protocollo dell'invio della domanda o il numero della pratica ricevuto dal portale in fase di invio della stessa;
 - b. i pagamenti dovranno essere effettuati dall'impresa beneficiaria esclusivamente mediante bonifico bancario tratto da conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e indicato in fase di domanda. Saranno escluse dalle agevolazioni le spese pagate con modalità diverse dal bonifico bancario. Il bonifico dovrà riportare nella causale oltre alle indicazioni del titolo di spesa quietanzato, il codice CUP assegnato al progetto o, in mancanza di questo, il riferimento al presente Avviso come sopra esplicitato.
4. Le spese dell'intervento ammissibili al contributo si intendono al netto di IVA detraibile, bolli, spese bancarie, interessi, contributi previdenziali e ogni altra imposta e/o onere accessorio.

Art. 7 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese strettamente pertinenti e funzionali alla realizzazione degli interventi di efficienza energetica di cui al precedente art. 4 e relative specifiche di cui all'Allegato 02 ricomprese nelle seguenti tipologie:
 - a. progettazione: costi per progettazione, eseguiti e fatturati da tecnico iscritto ad albo professionale o da altro soggetto abilitato, nel limite del 7% del costo dell'investimento materiale (materiali inventariabili e lavori) con un limite di € 15.000,00;
 - b. materiali inventariabili: costi relativi all'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, componenti, nonché le relative spese di montaggio e allacciamento;
 - c. lavori: costi per opere edili relativi all'efficienza energetica dell'edificio industriale;
 - d. costi indiretti: qualora sia scelto il regime de minimis, Reg. (UE) n. 2831/2023, come descritto all'art. 9, saranno riconosciuti costi indiretti nella misura del 3% dei costi diretti ammissibili (progettazione, materiali inventariabili e lavori), ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera a) del reg. (UE) 2021/1060, senza obbligo di rendicontazione.

Art. 8 – Spese escluse

1. In generale sono escluse dalle agevolazioni tutte le spese:
 - a. relative ad interventi avviati in data anteriore al giorno successivo alla trasmissione della domanda di ammissione alle agevolazioni effettuate, a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo (ordini di acquisto, acconti, caparre, preventivi firmati per accettazione, ed in generale qualsiasi documento giuridicamente vincolante). A tal fine farà fede la data di trasmissione della domanda di ammissione alle agevolazioni effettuata all'indirizzo <https://puntozero.elixforms.it>, secondo le modalità indicate al successivo art. 13.4 e risultante dalla ricevuta di avvenuta trasmissione;
 - b. regolate con modalità diverse dal bonifico bancario tratto esclusivamente su conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e dichiarato in fase di domanda. In particolare saranno esclusi dalle agevolazioni gli importi regolati per contanti, RI.BA, assegno, leasing, ovvero attraverso cessione di beni o compensazioni di qualsiasi genere tra l'impresa e il soggetto fornitore;
 - c. effettuate in forma diversa dall'acquisto diretto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: locazione finanziaria, comodato, affitto, prestito, permuta, etc.);
 - d. relative ad interventi non realizzati nel rispetto della tempistica indicata al precedente art. 5 comma 3;
 - e. non afferenti la sede d'intervento indicata nel progetto;
 - f. relative a rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti, etc.);
 - g. relative ad imposte e tasse, oneri previdenziali, interessi passivi, spese notarili, concessioni, collaudi ed oneri accessori (spese trasporto, spese bancarie tra cui spese e perdite di cambio etc.);
 - h. relative a beni usati e/o a beni oggetto di revamping;
 - i. relative a progetti realizzati in economia od oggetto di auto fatturazione;
 - j. relative a contratti di assistenza e/o manutenzione inerenti i beni oggetto dell'intervento;
 - k. relative a consulenze, spese tecniche di progettazione eccedenti il 7% del costo dei beni materiali (materiali inventariabili e lavori) con un limite di € 15.000,00;
 - l. relative alla formazione del personale e campagne promozionali;
 - m. relative ad interventi non direttamente funzionali al programma agevolabile o non contabilizzate tra le immobilizzazioni dell'impresa beneficiaria;
 - n. relative ad opere di adeguamento ad obblighi di legge o regolamenti;
 - o. relative ad immobili e connesse opere murarie (acquisto, costruzione, ampliamento, ristrutturazione, etc.) ed impiantistiche ad eccezione di quanto previsto nell'Allegato 02;
 - p. relative ad hardware e software (a titolo esemplificativo: fotocamera, pc desktop, portatili, palmari, video, modem, stampanti, programmi di office automation, sistemi operativi, utenze varie). Fanno eccezione i programmi informatici esclusivamente connessi alle esigenze di automazione e gestione tecnica del ciclo produttivo nel quale vengono inseriti i nuovi investimenti,

purché tale connessione esclusiva sia adeguatamente argomentata e giustificata dal punto di vista energetico del risparmio che ne consegue, nella domanda di ammissione alle agevolazioni;

- q. relative a materiale di consumo, anche riferito ai beni oggetto delle agevolazioni;
 - r. relative a tutti i mezzi, targati e non, destinati al trasporto di cose, merci, persone (a titolo esemplificativo autocarri, mezzi ad uso promiscuo, carrelli elevatori, transpallet, piattaforme elevatrici mobili);
 - s. relative ad impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - t. relative a manutenzioni, riparazioni e lavori in economia, spese di montaggio e trasporto;
 - u. relative a materiale di arredamento di qualsiasi categoria;
 - v. relative a parti o componenti di macchine ed impianti che non possiedano il requisito della autonoma funzionalità in relazione all'uso produttivo;
 - w. fatture di importo, al netto di IVA, inferiori a € 1.000,00;
 - x. spese non ammesse o non preventivamente autorizzate;
 - y. relative ad operazioni di lease back su beni già di proprietà dell'impresa richiedente;
 - z. relative a fornitura e/o installazione di impianti, macchinari o consulenze qualora la stessa costituisca l'attività tipica dell'impresa come individuabile dalla visura camerale;
 - aa. relative ad impianti di cogenerazione/trigenerazione o in generale ad impianti funzionanti con fonti fossili;
 - bb. fatture prive di una descrizione dettagliata dei beni acquistati e/o senza indicazione del codice CUP o, in mancanza di questo, del riferimento al presente Avviso come previsto all'art. 6 comma 3;
 - cc. relative a spese di noleggio delle apparecchiature, quelle dei canoni, ecc.;
 - dd. relative a spese in generale diverse da quelle ammissibili;
 - ee. relative ad interventi la cui spesa ammissibile, nel complesso, risulti inferiore a € 30.000,00;
 - ff. relative ad interventi che non rispettano le percentuali minime di risparmio energetico previste all'articolo 10 e all'Allegato 03.
2. Sono inoltre escluse dalle agevolazioni le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria:
- a. dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;
 - b. da società con rapporti di partecipazione di qualunque tipo al capitale sociale dell'impresa (ivi inclusi rapporti di controllo e collegamento ex art. 2359 c.c.);
 - c. da società con rapporti di partnership che prevedono accordi tra più soggetti mirati ad ottenere gli stessi scopi (es. economici o sociali);
 - d. da società nelle quali i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado, siano presenti nella compagine sociale o rivestano la qualifica di amministratori;

- e. da soggetto diverso da quello che ha materialmente eseguito l'opera o la prestazione.

Art. 9 – Regimi di aiuto

1. I contributi sono concessi in regime ordinario di esenzione ai sensi degli articoli 38 e 38 bis del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. o in regime "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023 relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in regime di esenzione o "de minimis", nonché dei regolamenti Reg. (UE) n. 1058/2021 e 1060/2021.
2. Si precisa che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concedibili ad una "impresa unica", così come definita dall'art. 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2831/2023, non deve superare il massimale di € 300.000,00, nell'arco di 3 anni, così come illustrato nell'Allegato 04.
3. Le imprese possono scegliere alternativamente quale regime utilizzare per l'intero progetto.
4. I regimi di aiuto utilizzati nell'ambito del presente Avviso ai sensi dei suddetti Reg. (UE) n. 651/2014 e Reg. (UE) n. 2831/2023 sono in corso di attivazione.

Art. 10 – Natura, misura delle agevolazioni e principali vincoli

1. L'agevolazione consiste in un contributo pubblico a fondo perduto concesso a copertura di una quota delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario, variabile a seconda della dimensione dell'impresa.
2. Il contributo concedibile è calcolato in riferimento all'ammontare complessivo delle spese ritenute ammissibili in sede di valutazione del progetto, considerate al netto dell'IVA recuperabile e di ogni altro onere accessorio e finanziario, secondo la "Tabella 1" di cui al successivo comma 4.
3. Per le domande di agevolazione richieste ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014:
 - a. i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti necessari a conseguire le finalità previste dal presente Avviso, come dettagliato dal medesimo Regolamento agli artt. 38 e 38 bis. In particolare, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che sarebbe stato realizzato senza l'aiuto pubblico. La differenza tra i costi degli investimenti (proposto in domanda e analogo) corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile. L'impresa dovrà fornire la documentazione necessaria al raffronto fra l'impianto analogo e l'impianto proposto in domanda, di cui all'Allegato 05 – Relazione tecnica. In alternativa, i costi ammissibili possono essere determinati senza lo scenario controfattuale; in tal caso, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più

elevato di efficienza energetica ed il costo ammissibile è ridotto del 50% della spesa;

- b. l'intensità dell'aiuto nelle aree della Regione Umbria, ammissibili ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2027, può essere incrementata del 5%; per l'individuazione dell'area di appartenenza consultare l'Allegato 06;
- c. qualora l'intervento riguarda la coibentazione dell'involucro:
 - i. l'investimento è ammissibile solo se produce un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 30%;
 - ii. se è prevista l'installazione o la sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio, le percentuali previste nel comma 5 "percentuale di contribuzione" saranno diminuite del 5%;
 - iii. se il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio, misurata in energia primaria, è di almeno il 40% le percentuali previste nel comma 5 "percentuale di contribuzione" potranno essere incrementate del 15%.

4. Per le domande di agevolazione richieste ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023 "de minimis" qualora l'intervento riguarda la coibentazione dell'involucro, l'investimento è ammissibile solo se produce un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 10%.

5. Percentuali di contribuzione e vincoli:

Regime	Tipologia intervento	Percentuale contribuzione	Principali Limiti / vincoli
Esenzione Reg. (UE) 651/2014 smi Art 38 Art 38 bis	Interventi sul ciclo produttivo	Piccole imprese: 50%; Medie Imprese: 40%	<ul style="list-style-type: none"> - Se intervento "non sostitutivo" il risparmio energetico è calcolato rispetto all'impianto analogo e deve essere minimo il 10% - Se intervento "sostitutivo" il risparmio energetico è calcolato rispetto all'impianto analogo e deve essere minimo il 5%
	Interventi sull'involucro	Piccole imprese: 50%; Medie Imprese: 40%	<ul style="list-style-type: none"> - Investimenti ammissibili solo se producono un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 30% - Se l'intervento consiste nell'installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio, per l'intervento in questione la percentuale di contribuzione diminuisce del 5% - Eventuale costo generatore "virtuale" non ammissibile - Se l'intervento produce un

			miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 40%, è possibile aumentare del 15%
De minimis Reg. (UE) 2831/2023	Interventi sul ciclo produttivo	Piccole imprese: 50%; Medie Imprese: 40%	- Se l'intervento è "non sostitutivo" il risparmio energetico è calcolato rispetto all'impianto analogo e deve essere minimo il 10%; - Se l'intervento è "sostitutivo" il risparmio energetico è calcolato rispetto all'impianto esistente e deve essere minimo il 5%
	Interventi sull'involucro	Piccole imprese: 50%; Medie Imprese: 40%	- L'Investimento è ammissibile solo se produce un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 10%

Tabella 1 - Misura delle agevolazioni

6. La spesa minima, ammessa, per ciascun investimento non potrà essere inferiore ad € 1.000,00.

Art. 11 – Calcolo del risparmio energetico e del costo ammissibile

1. Il risparmio energetico minimo di un intervento che prevede l'inserimento di una nuova macchina nel ciclo produttivo esistente deve essere del 10% (intervento "non sostitutivo"). Tale risparmio è calcolato come differenza tra il consumo della macchina analoga (come definita al comma 2) e la macchina che si intende acquistare grazie all'aiuto pubblico.
2. Per macchina analoga (scenario controfattuale) si intende un investimento meno efficiente sotto il profilo energetico che corrisponde alla normale prassi commerciale per il settore o per l'attività in questione.
3. Il risparmio energetico minimo di un intervento sostitutivo di un macchinario presente nel ciclo produttivo deve essere del 5%. Tale risparmio è calcolato:
 - a. per le domande di agevolazione richieste ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 come la differenza tra il consumo della macchina analoga (come definita al comma 2) e la macchina che si intende acquistare grazie all'aiuto pubblico;
 - b. per le domande di agevolazione richieste ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023 come la differenza tra il consumo della macchina esistente e la macchina che si intende acquistare grazie all'aiuto pubblico.
4. Il risparmio energetico minimo di un intervento di coibentazione dell'involucro deve essere:
 - a. per le domande di agevolazione richieste ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 del 30%;
 - b. per le domande di agevolazione richieste ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023 del 10%.

5. Per il calcolo del risparmio energetico dovuto agli interventi sull'involucro, è possibile utilizzare un Attestato di Prestazione Energetica (APE) allo stato attuale e uno comprensivo degli interventi migliorativi. Dovranno, altresì, essere bene evidenziate, nella relazione tecnica di cui all'Allegato 05, le superfici climatizzate considerate nel calcolo dell'APE. In fase di rendicontazione, tale risparmio dovrà essere confermato con il calcolo previsto ai sensi Legge 10/91.
6. Qualora l'immobile è privo di generatore termico è possibile utilizzare, per i calcoli, un generatore "virtuale". In fase di rendicontazione tale generatore dovrà essere presente e non potrà essere finanziato se funzionante con fonti fossili e/o l'intervento è stato richiesto ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014.
7. Sintesi del calcolo del risparmio energetico e del costo ammissibile per regime di aiuto:

	De minimis 2831/2023	Esenzione 651/2014 smi
Sostituzione	$R = \text{Consumo Esistente} - \text{Consumo Nuovo}$ $R > 5\%$ $C = \text{Costo Nuovo} - \text{V.V. Esistente}$	$R = \text{Consumo Analogo} - \text{Consumo Nuovo}$ $R > 5\%$ $C = \text{Costo Nuovo} - \text{Costo Analogo}$ Oppure $C = \text{Costo Nuovo} * 0,5$
Nuovo impianto non sostitutivo	$R = \text{Consumo Analogo} - \text{Consumo Nuovo}$ $R > 10\%$ $C = \text{Costo Nuovo}$	$R = \text{Consumo Analogo} - \text{Consumo Nuovo}$ $R > 10\%$ $C = \text{Costo Nuovo} - \text{Costo Analogo}$ Oppure $C = \text{Costo Nuovo} * 0,5$
Involucro edilizio	$R > 10\%$ $C = \text{Costo Nuovo}$	$R > 30\%$ $C = \text{Costo Nuovo}$

Tabella 2 – Calcolo del risparmio energetico e del costo ammissibile per regime di aiuto

Dove:

Nuovo = Il consumo o il costo della macchina/impianto/attrezzatura che si intende acquistare

Analogo = Il consumo o il costo della macchina/impianto/attrezzatura che si acquisterebbe senza l'aiuto pubblico

Esistente = Il consumo o il prezzo della macchina/impianto/attrezzatura attualmente in uso nell'impresa

R = Risparmio energetico

C = Costo ammissibile

V.V. = Valore di vendita dell'impianto esistente (se rottamato = € 0,00)

Art. 12 – Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni concesse a valere sul presente Avviso non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di stato o con altri aiuti De minimis, laddove riferite alle stesse spese ammissibili.
2. È fatta salva la possibilità di cumulo con agevolazioni fiscali non costituenti aiuto di stato e agevolazioni derivanti dall'intervento di fondi pubblici di garanzia operanti in regime "de minimis" a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene/servizio non superi il valore totale dello stesso (divieto del "doppio finanziamento") e fermo restando il rispetto del massimale previsto dall'art. 3 del Reg. (UE) 2023/2831.

Art. 13 – Compilazione ed invio della domanda di ammissione alle agevolazioni

Art. 13.1 – Registrazione dell'impresa

1. Ai fini della compilazione ed invio della domanda di ammissione alle agevolazioni l'impresa dovrà disporre:
 - delle credenziali SPID o CIE²;
 - di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), valido e funzionante;
 - del certificato di firma digitale del legale rappresentante, in corso di validità;
 - di una marca da bollo da € 16,00.

Art. 13.2 – Compilazione della domanda di ammissione

1. La compilazione delle domande di ammissione alle agevolazioni potrà essere effettuata a partire dalle ore 10:00:00 del 04/11/2024 e fino alle ore 12:00:00 del 28/02/2025 utilizzando esclusivamente il servizio on line raggiungibile all'indirizzo <https://puntozero.elixforms.it>.
2. Durante la compilazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, pena l'inammissibilità della domanda, dovranno essere obbligatoriamente inseriti, tramite upload nell'apposita sezione, i seguenti allegati:
 - a. Relazione tecnica redatta secondo il modello di cui all'Allegato 05. La relazione tecnica dovrà includere:
 - i. la determinazione analitica del risparmio energetico conseguibile;
 - ii. la dimostrazione dei parametri utilizzati nel calcolo del risparmio energetico (misure, data-sheet, valori di letteratura di riferimento etc.). Per calcolo del risparmio energetico che riguarda gli interventi termici sugli edifici, è possibile utilizzare anche Attestati di Prestazione Energetica (APE) che evidenzino il risparmio confrontando la situazione ante e post intervento. Il risparmio così

² Per informazioni riguardanti l'attivazione dello SPID si rimanda al sito <https://www.spid.gov.it/> mentre per CIE si rimanda al sito <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/>

calcolato, in fase di rendicontazione, dovrà essere confermato con il calcolo previsto dalla Legge 10/91;

- iii. i progetti definitivi, redatti in conformità con quanto indicato dall'art. 23 comma 7 del D.lgs 50 del 18/04/2016, redatti e digitalmente sottoscritti da tecnici abilitati e iscritti al relativo Albo/Collegio, con relazione descrittiva dettagliata dell'iniziativa, descrivendo lo stato prima e dopo l'intervento e dimostrando i risparmi energetici. I progetti definitivi dovranno altresì includere elaborati grafici per l'individuazione delle modifiche che si intendono effettuare.
 - b. Computo metrico estimativo, redatto secondo il prezzario regionale in vigore diviso per le classi di opera di seguito indicate, e digitalmente sottoscritto da tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo/Collegio in formato elettronico (xlsx, number, ods, etc.), come da Allegato 07. Per le parti non previste dal prezzario dovrà essere redatta, dallo stesso tecnico, una puntuale analisi dei costi, supportata da almeno un'offerta commerciale. Le classi di opera dovranno essere suddivise in:
 - i. progettazione;
 - ii. materiali inventariabili: fornitura in opera di impianti, macchinari e attrezzature;
 - iii. lavori: opere edili e di allacciamento.In caso di discordanza fra costo dichiarato in domanda e computo metrico fa fede il documento che comporta un minor onere finanziario per l'Amministrazione regionale.
Si precisa che eventuali preventivi allegati non dovranno essere sottoscritti per accettazione, pena l'inammissibilità del preventivo stesso, coerentemente con quanto previsto in merito alla data di avvio dell'intervento come riportato all'art. 5 comma 2;
 - c. autorizzazioni/concessioni, visti e pareri, necessari/e alla realizzazione dell'opera, comprensivi degli allegati (incluse eventuali dichiarazioni di inizio attività, comunicazioni di inizio lavori, comunicazioni o quanto altro necessario). Dovrà essere prodotta copia dell'istanza e attestazione della avvenuta presentazione della stessa. L'eventuale non sussistenza dell'obbligo di autorizzazioni/concessioni, visti e pareri dovrà essere dichiarata ai sensi del DPR 445/2000 da parte di tecnico abilitato e competente in materia (Allegato 08);
 - d. attestazione di disponibilità dei beni oggetto di intervento (Allegato 09);
3. Durante la compilazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, qualora siano scelti tali indici, dovranno essere inseriti, tramite upload nell'apposita sezione, i seguenti allegati:
- a. copia della Certificazione ISO 50001, rilasciata da società accreditata esclusivamente da Accredia, o dichiarazione di impegno al conseguimento della stessa entro la data di rendicontazione (Allegato 10);
 - b. accordo di contrattazione di secondo livello sottoscritto da non più di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione o dichiarazione di

- impegno al conseguimento della stessa entro la data di rendicontazione (Allegato 11);
- c. documentazione attestante l'operatività nel settore dell'automotive alla data di presentazione della domanda (contratti/ordini di fornitura/fatture riferite agli ultimi tre anni e aventi come controparte una fabbrica di autovetture ovvero un fornitore di una fabbrica di autovetture anche non localizzati in Umbria);
 - d. documentazione attestante la volontà di insediamento nei Poli di Innovazione spoke n. 9 (POLO NANOMAT Materiali e dispositivi nanostrutturati) o n. 10 (POLO BIOMAT Materiali e dispositivi bio-based, e biocompatibili) del Progetto Vitality - PNRR "Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central Italy" (Allegato 12);
 - e. documentazione relativa alla qualità della proposta: l'impresa, con il progetto presentato, si impegna a realizzare la maggior parte dei seguenti punti (Allegato 13):
 - i. qualità tecnica del progetto in termini di obiettivi, tecnologie introdotte e procedure di attuazione;
 - ii. qualità dei materiali utilizzati e delle prestazioni ambientali dell'intervento (CAM);
 - iii. grado di integrazione con sistemi intelligenti di telecontrollo e monitoraggio dei consumi.
4. Nel caso di interventi su strutture edilizie non di proprietà dell'azienda richiedente, dovranno essere prodotti i documenti di cui all'art. 4, comma 4:
- a. contratto di affitto registrato, con scadenza in data successiva a quella del termine del vincolo quinquennale di destinazione dell'immobile;
 - b. dichiarazione (Allegato 14) con la quale il proprietario autorizza i lavori e si impegna a mantenere a pena di decadenza dell'intero beneficio, il vincolo di destinazione dell'immobile per almeno 5 anni dalla data di conclusione dei lavori.
5. Ai fini degli adempimenti fiscali previsti per la presentazione di istanze alla Pubblica Amministrazione, l'impresa richiedente dovrà inserire nel sistema di compilazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, nell'apposito campo, il numero seriale della marca da bollo da € 16,00. L'impresa richiedente i benefici dovrà altresì conservare una copia cartacea della domanda di ammissione sulla quale dovrà essere apposta la marca da bollo, annullata, e conservata indipendentemente dall'esito, per almeno 5 anni successivi alla data di presentazione della domanda ed esibita a richiesta della Regione Umbria o delle autorità preposte. La Regione Umbria effettuerà un controllo sulle domande presentate al fine di verificare che una stessa marca da bollo non sia stata utilizzata per la presentazione di più di una domanda di ammissione all'agevolazione. Laddove si riscontrino irregolarità si provvederà ad effettuare le dovute segnalazioni all'Agenzia delle Entrate.

Art. 13.3 – Determinazione dell'indice di merito

1. Il valore dell'indice di intervento I_{tot} tiene conto dei seguenti elementi:

- a. rapporto tra energia risparmiata a seguito dell'intervento rispetto al costo totale dell'investimento;
- b. certificazioni ISO 50001 o impegno a conseguirla;
- c. titolarità femminile dell'impresa richiedente il contributo;
- d. presenza di un accordo di contrattazione di secondo livello sottoscritto da non più di 24 mesi dalla data di presentazione della richiesta di agevolazione o impegno a conseguirlo;
- e. impresa operante nel settore dell'automotive. L'appartenenza alla catena di subfornitura Automotive è da documentare attraverso l'esibizione di un contratto o di uno o più ordini di fornitura/fatture riferite agli ultimi tre anni e aventi come controparte una fabbrica di autovetture ovvero un fornitore di una fabbrica di autovetture anche non localizzati in Umbria;
- f. se l'impresa si localizzerà nei Poli di Innovazione spoke n. 9 (POLO NANOMAT Materiali e dispositivi nanostrutturati) e n. 10 (POLO BIOMAT Materiali e dispositivi bio-based, e biocompatibili) del Progetto Vitality - PNRR "Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central Italy",
- g. qualità della proposta: l'impresa, con il progetto presentato, si impegna a realizzare la maggior parte dei seguenti punti:
 - i. qualità tecnica del progetto in termini di obiettivi, tecnologie introdotte e procedure di attuazione;
 - ii. qualità dei materiali utilizzati e delle prestazioni ambientali dell'intervento (CAM);
 - iii. grado di integrazione con sistemi intelligenti di telecontrollo e monitoraggio dei consumi.

I fattori sopra esposti contribuiranno alla costituzione dell'indice I_{tot} come di seguito definito:

$$I_{tot} = I_c \cdot I_f \cdot I_s \cdot I_a \cdot I_p \cdot I_q \cdot \frac{\sum R_i}{C} \cdot 1000$$

Dove:

I_{tot} è l'indice totale relativo agli investimenti proposti;

I_c pari a 1,2 se l'impresa ha, o si impegna a conseguire, la certificazione ISO 50001, altrimenti pari a 1;

I_f pari a 1,1 se l'impresa è a titolarità femminile³, altrimenti pari a 1;

I_s pari a 1,1 se l'impresa ha sottoscritto un accordo di contrattazione di secondo livello, altrimenti pari a 1;

I_a pari a 1,1 se l'impresa è operante nel settore dell'automotive, altrimenti pari a 1;

I_p pari a 1,1 se l'impresa si localizzerà nei Poli Spoke n. 9 o n. 10, altrimenti pari a 1;

³ Per la definizione di imprese a prevalente composizione femminile si intendono, a norma dell'art. 53 del D.lgs. n. 198/2006, le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne;

- I_q pari a 1,1 se l'impresa realizzerà gli obiettivi previsti alla lettera g) del presente comma, altrimenti pari a 1;
- R_i il risparmio energetico espresso in TEP di ogni singolo intervento proposto in domanda;
- C il costo totale degli investimenti, eventualmente al netto dell'analogo, dichiarato in domanda, espresso in €.
2. Il risparmio energetico R è il risparmio energetico conseguito in TEP, dovrà essere dettagliatamente calcolato nella "relazione tecnica" (Allegato 05).
 3. Il costo totale degli investimenti C espresso in €, dovrà essere giustificato dal computo metrico trasmesso in fase di domanda (Allegato 07).
 4. Il valore minimo di I_{tot} deve essere pari a 0,05, pena la non ammissibilità del progetto presentato.

Art. 13.4 – Ticket prenotazione, convalida e invio della domanda

1. A partire dalle ore 10:00:00 del 11/11/2024 e fino alle ore 12:00:00 del 28/02/2025 accedendo al servizio raggiungibile all'indirizzo <https://puntozero.elixforms.it> con le stesse credenziali SPID o CIE utilizzate nella fase di compilazione, l'impresa dovrà adempiere le seguenti fasi indispensabili ai fini dell'invio della domanda di ammissione alle agevolazioni:
 - **FASE 1 – Richiesta ticket di prenotazione associato alla domanda.**
Completati tutti gli step di compilazione, validati senza errori verrà rilasciato il ticket di prenotazione. Tale ticket di prenotazione costituisce l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
 - **FASE 2 – Convalida della domanda.**
Solo successivamente all'ottenimento del ticket il compilatore potrà procedere allo step di convalida generale della domanda e alla generazione del file pdf della richiesta di ammissione alle agevolazioni, il cui contenuto è fornito in facsimile all'Allegato 15 al presente Avviso.
Nella domanda di ammissione sarà riportato il numero del ticket di prenotazione associato alla domanda convalidata.
Nel caso in cui lo step di convalida della domanda non abbia esito positivo, l'utente dovrà apportare le necessarie modifiche e richiedere un nuovo ticket. Il ticket precedentemente acquisito non sarà più valido.
 - **FASE 3 – Invio della domanda.**
Per poter effettuare la trasmissione della domanda è necessario effettuare l'upload della richiesta di ammissione generata dal sistema (di cui alla "fase 2"), firmata digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa.
Dopo la trasmissione della domanda, tramite lo stesso servizio raggiungibile all'indirizzo <https://puntozero.elixforms.it>, può essere visualizzata la ricevuta telematica di presentazione, attestante l'avvenuta trasmissione. Tale ricevuta contiene il numero della domanda, il numero del ticket di prenotazione, la data e l'ora di trasmissione.

Si precisa che le domande trasmesse saranno ordinate secondo l'indice I_{tot} , come definito al precedente art. 13.3. Tale elenco rappresenta l'ordine istruttorio. In caso di parità di indice verrà preso in considerazione l'ordine cronologico determinato in base alla data e l'ora registrata di trasmissione della domanda.

2. Ai fini della validità legale della domanda di ammissione alle agevolazioni fa fede esclusivamente la trasmissione telematica effettuata sulla piattaforma <https://puntozero.elixforms.it> con le modalità previste dal presente articolo. Non saranno, pertanto, ritenute valide le domande di agevolazione trasmesse con modalità diverse (a mano, tramite PEC, tramite raccomandata, ecc.).
3. Costituisce causa di esclusione e pertanto la domanda di ammissione alle agevolazioni non sarà sottoposta ad istruttoria amministrativa:
 - a. la compilazione della domanda di ammissione alle agevolazioni con modalità diverse da quelle indicate all'art. 13.2;
 - b. l'upload sul sistema della domanda di ammissione compilata con modalità diverse da quelle indicate al precedente comma 1;
 - c. la mancata apposizione, sulla domanda di ammissione alle agevolazioni, in esito alla "fase 2" del comma 1, della firma digitale del legale rappresentate dell'impresa richiedente oppure l'apposizione di firma digitale con certificato non valido;
 - d. l'apposizione sulla domanda di ammissione, in esito alla "fase 2" del comma 1, alle agevolazioni della firma di soggetto diverso dal legale rappresentante;
 - e. la trasmissione della domanda di ammissione alle agevolazioni, in esito alla "fase 2" del comma 1, con modalità diverse da quelle indicate al precedente comma 1;
 - f. la trasmissione di una domanda di ammissione alle agevolazioni contenente dati diversi da quelli presenti sul richiamato sistema di compilazione della stessa;
 - g. la trasmissione di una domanda di ammissione alle agevolazioni contenente spese per un valore complessivo inferiore ai limiti previsti nell'art. 4;
 - h. la mancata trasmissione della domanda di ammissione identificata alla "fase 3" del comma 1.

Art. 13.5 – Assistenza tecnica alla compilazione e all'invio delle domande

1. A supporto delle attività precedentemente descritte l'assistenza tecnica di Punto Zero S.c.a.r.l. è attiva dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e dalle 14:40 alle ore 17:00, il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00, sabato e festivi esclusi. Per richiedere l'attivazione del servizio contattare il Service Desk (n.ro verde 848.88.33.66 oppure 075.5027999 – email servicedesk@puntozeroscarl.it).
2. Le risposte alle richieste di assistenza tecnica di Punto Zero S.c.a.r.l. saranno fornite entro i cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle stesse e in orario d'ufficio compatibilmente con le esigenze di servizio della struttura competente. Nei cinque giorni precedenti il termine finale previsto per la trasmissione delle domande non si

garantisce la risposta alle richieste di assistenza tecnica per la compilazione delle stesse in tempo utile per la loro trasmissione.

3. La Regione Umbria non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Durante le fasi di compilazione e di invio delle domande di ammissione alle agevolazioni il Responsabile di Punto Zero S.c.a.r.l., in caso di accertata anomalia tecnologica del sistema informatico, adotterà ogni tempestiva misura tecnica che sarà ritenuta idonea al ripristino del sistema stesso.
4. Verrà data tempestiva comunicazione alle imprese, in tempo reale, tramite il sistema stesso, dell'avvenuta anomalia del sistema informatico, del tempo di sospensione dello stesso e dell'ora e/o giorno di ripristino del sistema.
5. La Regione Umbria, informata in tempo reale dell'anomalia da parte del Responsabile di Punto Zero s.c.a.r.l. potrà adottare eventuali modificazioni dei termini di ora e giorno iniziali e finali di trasmissione delle domande di ammissione alle agevolazioni.
6. Le imprese esonerano la Regione Umbria e il Responsabile di Punto Zero S.c.a.r.l. da ogni responsabilità relativa ad anomalie tecnologiche causate da malfunzionamenti della rete informatica e/o delle connessioni alla stessa, nonché per danni che dovessero subire a causa di malfunzionamenti o difetti legati ad un accesso e/o utilizzo improprio dei predetti sistemi informatici, inclusi, in via esemplificativa ma non limitativa, i danni derivanti dalla mancata partecipazione alla gara telematica o dall'impossibilità di proseguire la partecipazione alla stessa.
7. La Regione Umbria, esclusivamente in caso di eventuale interruzione del servizio di compilazione e trasmissione online della domanda dovuto a malfunzionamento del server, provvederà a prolungare il servizio medesimo per un tempo equivalente a quello dell'eventuale interruzione, dando puntuale informazione sul sito della Regione Umbria dell'orario di riavvio del servizio e dell'eventuale prolungamento del medesimo. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza obbligo di ulteriori comunicazioni da parte della Regione Umbria.
8. Non si procederà a prolungamenti dovuti a malfunzionamenti diversi da quelli sopra indicati.

Art. 14 – Procedura di selezione delle domande

1. La selezione delle domande di ammissione alle agevolazioni sarà effettuata mediante procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 123/98 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le domande di ammissione alle agevolazioni saranno pertanto avviate in istruttoria secondo l'ordine decrescente di I_{tot} dichiarato dall'azienda, così come definito all'articolo 13.3. Tale ordine istruttorio sarà trasmesso agli uffici regionali da Punto Zero S.c.a.r.l..
3. Il Servizio "Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato", entro 20 giorni dal termine ultimo di ricezione delle istanze,

pubblica, nella pagina raggiungibile all'indirizzo <https://www.regione.umbria.it/attivita-produttive-e-imprese/efficienza-energetica-2024>, l'ordine istruttorio contenente l'elenco delle domande ricevute, la spesa prevista, il contributo richiesto, ordinate secondo l'indice I_{tot} decrescente.

4. Le domande di ammissione saranno sottoposte ad istruttoria, fino ad esaurimento delle risorse stanziare, in base all'ordine di cui comma 2.
5. In base al suddetto ordine I_{tot} dichiarato, sarà comunicato mediante PEC l'avvio del procedimento alle imprese interessate.
6. Qualora, a seguito delle attività istruttorie, di cui ai successivi articoli, venga rideterminato il valore dell'indice I_{tot} , e questo sia inferiore a quello dichiarato in domanda, l'impresa richiedente sarà ricollocata nell'ordine istruttorio in base al valore accertato.

Art. 14.1 – Iter istruttorio

1. L'iter istruttorio si articola nelle seguenti fasi:
 - a. istruttoria amministrativa;
 - b. istruttoria tecnica.
2. La fase di istruttoria amministrativa sarà espletata a cura del Servizio "Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato" mentre la fase di istruttoria tecnica sarà svolta in collaborazione con l'Ufficio Territoriale dell'Umbria dell'ENEA (UTEE - Amministrazioni Pubbliche Locali).
3. Le domande di ammissione saranno esaminate nel rispetto dell'ordine istruttorio di cui all'art. 14, fino all'esaurimento delle risorse di cui all'art. 2.

Art. 14.2 – Istruttoria amministrativa

1. La fase di istruttoria amministrativa sarà tesa a verificare:
 - a. la ricevibilità ovvero la compilazione e l'inoltro della domanda di ammissione alle agevolazioni nei termini e nelle forme previste dall'Avviso e la regolarità della stessa;
 - b. l'ammissibilità amministrativa della domanda di ammissione alle agevolazioni ovvero il possesso in capo all'impresa richiedente dei requisiti soggettivi di ammissibilità prescritti all'art. 3;
 - c. la completezza della documentazione presentata e l'eventuale necessità di integrazioni.
2. A seguito di istruttoria amministrativa la domanda sarà esclusa qualora:
 - a. sia presentata in qualsiasi modo diverso da quello previsto al precedente art. 13.4;
 - b. si verifichi la mancanza della domanda generata in pdf, firmata digitalmente dal legale rappresentante come meglio specificato all'art. 13.4;
 - c. si verifichi la mancanza della relazione tecnica di cui all'art. 13.2, comma 2, lettera a;

- d. si verifichi la mancanza del computo metrico di cui all'art. 13.2, comma 2, lettera b;
 - e. si verifichi la mancanza delle autorizzazioni, così come definite all'art. 13.2, comma 2, lettera c, alle pertinenti autorità, alla data di invio della domanda;
 - f. si verifichi l'assenza, nel caso di intervento su strutture non di proprietà dell'impresa richiedente l'agevolazione, del contratto registrato (affitto, leasing, rent to buy) alla data di invio della domanda;
 - g. la sede oggetto dell'intervento non sia quella dichiarata in domanda e/o la stessa non risulti attiva e funzionante;
 - h. l'ammontare della spesa ammissibile sia inferiore a € 30.000,00;
 - i. l'indice di intervento istruito in domanda sia inferiore a 0,05;
 - j. alla richiesta di integrazioni, entro il tempo indicato all'art. 14.4, si verifichi la mancata risposta;
 - k. a seguito di convocazione al colloquio di cui all'art. 14.5 l'impresa non si presenti senza giustificato motivo e/o preventiva richiesta di rinvio, effettuata mediante le modalità indicate all'articolo medesimo;
 - l. qualora dalla verifica del DURC emerga l'irregolarità contributiva dell'impresa.
3. In sede di istruttoria amministrativa verranno verificati ed eventualmente ricalcolati gli indici $I_c, I_f, I_s, I_p, I_a, I_q$, dichiarati in domanda. In sede di eventuale ricalcolo non potrà essere assegnato un valore superiore a quello dichiarato in domanda.
 4. Qualora l'indice accertato I_{tot} risulti inferiore a quello dichiarato, l'impresa verrà ricollocata con il nuovo indice nell'ordine istruttorio di cui all'art. 13.4. Qualora, a seguito del ricalcolo, l'indice I_{tot} risulti inferiore a 0,05 l'impresa riceverà amministrativa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90.
 5. Nel caso in cui si accerti una delle predette cause di esclusione, l'impresa riceverà amministrativa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90.

Art. 14.3 – Istruttoria tecnica

1. L'Ufficio Territoriale dell'Umbria dell'ENEA cura l'istruttoria tecnica e verifica ed eventualmente ricalcola il rapporto $\frac{R}{C}$ dichiarato in domanda.
2. Le percentuali di contribuzione selezionate in fase di domanda e i risparmi conseguiti saranno verificati in sede di istruttoria. Qualora si rilevi che l'impresa abbia scelto una percentuale di contribuzione senza averne diritto, la percentuale sarà modificata d'ufficio.
3. In sede di eventuale ricalcolo non potrà essere assegnato un valore superiore a quello dichiarato in domanda.
4. L'Amministrazione si riserva di verificare in loco i dati tecnici dichiarati, ai sensi dell'art. 20.
5. A seguito di istruttoria tecnica la domanda sarà esclusa qualora della relazione tecnica di cui all'art. 13.2, comma 2, lettera a, anche a seguito della richiesta di

integrazione di cui all'art. 14.4 e dell'eventuale colloquio di cui all'Art. 14.5, non venga esplicitato analiticamente il metodo di calcolo e il valore del risparmio R dichiarato.

6. Qualora l'indice accertato I_{tot} risulti inferiore a quello dichiarato, l'impresa verrà ricollocata con il nuovo indice nell'ordine istruttorio di cui all'art. 13.4. Qualora, a seguito del ricalcolo, l'indice I_{tot} risulti inferiore a 0,05 l'impresa riceverà formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90.

Art. 14.4 – Richieste di integrazione

1. Nel caso in cui durante l'istruttoria (amministrativa e/o tecnica) emerga la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti il Servizio "Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato", invierà all'impresa, tramite PEC, richiesta di integrazioni e potrà convocare a colloquio l'impresa come previsto al successivo art. 14.5. Le informazioni e/o i documenti richiesti dovranno pervenire, a cura dell'impresa, nel termine perentorio di 15 giorni solari dalla data di invio della richiesta esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it con le indicazioni di cui all'art. 26.
2. Si precisa che le integrazioni potranno essere richieste solo su documentazione già prodotta e non potranno riguardare documenti omessi in sede di prima trasmissione. In ogni caso le integrazioni non potranno riguardare elementi essenziali della domanda di ammissione al contributo previsti dall'Avviso a pena di esclusione.
3. Qualora le informazioni o i documenti richiesti siano essenziali ai fini dell'ammissibilità della domanda, la mancata risposta alla richiesta di integrazioni entro il termine suddetto, comporta l'esclusione della stessa dai benefici richiesti. Qualora, invece, le informazioni o i documenti medesimi siano funzionali all'attribuzione del punteggio all'impresa, la mancata risposta alla richiesta di integrazioni entro il termine suddetto, comporta la non assegnazione del corrispondente punteggio.
4. All'esito della valutazione delle suddette integrazioni si procederà all'ammissione/esclusione dell'impresa dai benefici ovvero alla chiamata al colloquio qualora fosse necessario il supplemento istruttorio di cui al successivo art. 14.5.

Art. 14.5 – Colloquio

1. Qualora, a seguito dell'istruttoria amministrativa e tecnica di cui ai precedenti articoli, emerga la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, l'impresa potrà essere chiamata a colloquio.
2. Al colloquio dovrà presentarsi il legale rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, regolarmente conferiti e riportati nella visura camerale o atto notarile, eventualmente accompagnato da tecnici/consulenti di fiducia.
3. Il colloquio si svolgerà presso gli uffici del Servizio "Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato" o in videoconferenza oppure presso l'impresa richiedente nel caso siano necessarie nuove misure o verifiche del caso come per altro esplicitato all'art. 14.3 comma 4.

4. Il colloquio è finalizzato a garantire il contraddittorio tra le parti e a verificare la documentazione già prodotta e/o acquisita durante lo stesso.
5. Le risultanze di tale colloquio saranno riportate in un apposito verbale (Allegato 16) che potrà prevedere anche la richiesta di ulteriore documentazione a supporto di quanto già prodotto.
6. A seguito dell'acquisizione della documentazione e delle eventuali misure tecniche effettuate presso l'impresa, l'istruttoria si concluderà con l'ammissione dell'impresa richiedente al contributo previsto dal presente Avviso ovvero con l'esclusione dell'impresa dai benefici.
7. L'impresa che senza giustificato motivo e/o preventiva richiesta di rinvio effettuata esclusivamente tramite PEC dell'impresa all'indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it con le indicazioni di cui all'art. 26, non si presenta al colloquio, è esclusa.

Art. 14.6 – Esiti istruttoria e concessione del contributo

1. Le risultanze dell'istruttoria amministrativa e di quella tecnica, saranno riportate nella dichiarazione di accettazione (Allegato 17).
2. La dichiarazione suddetta sarà inviata tramite PEC all'impresa beneficiaria che dovrà restituirla firmata digitalmente inviandola all'indirizzo PEC direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it entro i 15 giorni successivi alla data di invio della comunicazione medesima con le indicazioni di cui all'art. 26.
3. A seguito della ricezione della dichiarazione di accettazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante sarà adottata la determina dirigenziale di ammissione a contributo con l'indicazione delle risultanze delle istruttorie.
4. Ai fini della trasparenza il finanziamento comporta, ai sensi del Reg. (UE) 2021/1060 l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione Umbria e dello Stato dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (elenco dati riportato all'art. 49 del Regolamento richiamato).
5. Si precisa che la determina di ammissione a contributo è condizionata all'acquisizione:
 - a. del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ai sensi dell'art. 31 DL 21/06/2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013 n. 98. In considerazione del fatto che la regolarità contributiva costituisce condizione indispensabile per la concessione dei contributi, si suggerisce alle imprese richiedenti di verificare preliminarmente la propria posizione. Nei confronti delle imprese per le quali la verifica della regolarità contributiva abbia avuto esito negativo saranno adottati i relativi provvedimenti di non ammissibilità alle agevolazioni;
 - b. della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83 e ss. del D.lgs n. 159/2011, laddove previsto dalla normativa vigente. Non saranno ammissibili ai benefici le imprese per le quali sarà acquisita una documentazione antimafia interdittiva.

6. Saranno ammesse a contributo le imprese fino a concorrenza delle risorse di cui all'art. 2. La Giunta regionale potrà, peraltro, disporre il rifinanziamento del presente Avviso incrementando la relativa dotazione finanziaria.
7. Nel caso in cui in sede di istruttoria amministrativa e/o tecnica vengano ravvisati motivi di esclusione o di non ammissibilità alle agevolazioni, l'impresa proponente riceverà, tramite PEC, formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. al fine di instaurare l'eventuale contraddittorio ivi previsto.
8. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, nei limiti di quanto previsto all'art. 14.4 comma 2. La comunicazione di cui al comma precedente interrompe i termini per concludere il procedimento. Tali termini iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Ai fini dell'individuazione della data di ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza farà fede la ricevuta di avvenuta consegna della PEC rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata.
9. Nel caso di mancato riscontro nel termine di 10 giorni o di non accoglimento delle osservazioni presentate il responsabile del procedimento adotterà il relativo provvedimento finale di esclusione. Nella motivazione del provvedimento finale sarà data ragione dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate.
10. La determina di ammissione o di esclusione sarà inviata tramite PEC all'impresa richiedente.

Art. 15 – Proroghe e variazioni del programma di investimenti

1. È prevista la possibilità di chiedere una sola proroga per l'attuazione del progetto agevolato per un periodo massimo di 3 mesi. La richiesta, debitamente motivata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, deve essere inviata al Servizio "Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato" a mezzo PEC all'indirizzo direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it entro la scadenza del termine originariamente previsto per l'attuazione, con la dicitura "Avviso Efficienza Energetica 2024 – Richiesta proroga – nome dell'azienda richiedente".
2. Non è prevista la possibilità di proporre varianti agli investimenti ammessi. Gli adeguamenti impiantistici e le lievi modifiche realizzative dovranno essere comunicate via PEC all'indirizzo direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it secondo le indicazioni di cui all'art. 26, prima della trasmissione della documentazione rendicontativa e saranno oggetto di valutazione ed eventuale autorizzazione da parte dei servizi preposti. In ogni caso, a seguito delle modifiche di cui sopra, l'indice di merito non dovrà diminuire rispetto a quello ammesso e comunque non dovrà scendere sotto il limite minimo di 0,05. Le modifiche dovranno essere riscontrabili nel verbale di collaudo finale (Allegato 18).

3. In assenza della predetta autorizzazione, o nel caso in cui l'opera sia realizzata difformemente da quanto ammesso, si procederà alla revoca del contributo concesso;
4. Non sono ammissibili variazioni della sede di intervento.
5. È ammessa la realizzazione dell'investimento per un importo non inferiore al 70% dell'importo ammesso e comunque non inferiore a € 30.000,00 al netto di IVA purché l'indice di merito ricalcolato in base agli investimenti realizzati, non sia peggiorativo rispetto a quanto riconosciuto in ammissione.
6. Eventuali variazioni che comportino una spesa minore per l'impresa richiedente l'agevolazione, comporteranno la proporzionale riduzione del contributo.
7. Eventuali variazioni che comportino una spesa maggiore per l'impresa richiedente l'agevolazione, non comporteranno un aumento del contributo.
8. La variazione del solo fornitore non costituisce variazione progettuale.

Art. 16 – Operazioni straordinarie di impresa

1. Qualora l'impresa beneficiaria intenda effettuare un'operazione straordinaria (fusione, scissione, scorporo, conferimento, cessione) ovvero cedere la gestione dell'azienda o di ramo d'azienda tramite contratto di affitto, deve darne immediata comunicazione al Responsabile del procedimento. A tale fine dovrà inviare all'indirizzo PEC direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it un'istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante e corredata della relativa documentazione, tesa al mantenimento della domanda di ammissione alle agevolazioni presentata o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo, secondo le indicazioni di cui all'art. 26.
2. Il responsabile del procedimento valuterà la compatibilità dell'operazione con i requisiti richiesti dal presente Avviso ai fini dell'ammissibilità ed il rispetto della stabilità dell'operazione ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060, per confermare il contributo eventualmente già concesso oppure revocarlo.
3. A tal fine potranno essere richieste all'impresa eventuali integrazioni alla documentazione presentata, da inviarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. A tal fine farà fede la ricevuta di avvenuta consegna della richiesta di integrazione documentale rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l'avvio del procedimento di revoca.

Art. 17 – Rinunce al contributo

4. Il richiedente delle agevolazioni, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'intervento agevolato, è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione Umbria il sorgere di tale impedimento e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia all'agevolazione. Tale comunicazione, firmata

digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, dovrà essere inoltrata all'indirizzo PEC direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it secondo le indicazioni di cui all'art. 26.

Art. 18 – Rendicontazione del progetto

1. Entro 2 mesi decorrenti dalla scadenza del termine massimo di attuazione, eventualmente comprensivo della relativa proroga, come indicato all'art. 5, l'impresa beneficiaria dovrà presentare al responsabile del procedimento la richiesta di erogazione del contributo come meglio dettagliato al comma 3 del presente articolo.
1. Eventuali proroghe al termine di rendicontazione del progetto (termine di rendicontazione) potranno essere concesse, nella misura massima di 1 mese, dietro presentazione di motivata richiesta, inviata in data antecedente alla scadenza del termine di cui al comma 1. La richiesta dovrà essere trasmessa dall'impresa via PEC al Servizio "Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio e artigianato. Aiuti di stato" al seguente indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it secondo le indicazioni di cui all'art. 15 comma 1.
2. L'impresa beneficiaria dovrà presentare al responsabile del procedimento la richiesta di erogazione del contributo corredata della seguente documentazione, digitalmente sottoscritta dal legale rappresentante e da eventuali altri soggetti competenti all'adozione del documento:
 - a. richiesta di erogazione del contributo;
 - b. verbale di collaudo tecnico-amministrativo, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 18. Il collaudatore deve essere un tecnico abilitato, diverso dal progettista e senza rapporti di cointeressenza con costoro. Da tale verbale dovrà risultare, la tipologia, il costo degli investimenti effettuati e il risparmio energetico conseguito e l'indice di merito I_{tot} .
 - c. relazione tecnica di cui all'Allegato 05. La stessa dovrà evidenziare, in maniera puntuale, il calcolo analitico del risparmio conseguito e l'indice di merito I_{tot} , contenere la documentazione fotografica, interna ed esterna, ante e post opera. Nella stessa dovranno essere riscontrabili i dati identificativi dei beni come riportati nei documenti di spesa. La relazione tecnica dovrà essere firmata anche dal collaudatore e sarà parte integrante del verbale di collaudo;
 - d. titoli abilitativi completi di tutta la documentazione allegata e delle comunicazioni, comunicazioni di inizio e fine lavori, ottenuti/presentati per la realizzazione dell'opera vistati, se del caso, dalle autorità competenti, dove necessari e dove non siano stati già prodotti nella stessa forma al momento della presentazione della domanda di ammissione;
 - e. fatture che dovranno contenere obbligatoriamente il codice univoco del progetto (CUP) o il riferimento al presente Avviso come riportato all'art. 6 comma 3 lettera a) paragrafo ii), pena non ammissibilità. Tali fatture, dovranno

- essere fornite in formato XML, così come scaricabili dal sistema di interscambio, e sottoscritte digitalmente dal collaudatore;
- f. ricevuta di avvenuto pagamento dei titoli di spesa, eseguito esclusivamente mediante bonifico bancario tratto da conto corrente indicato nella domanda di ammissione a contributo ed intestato all'impresa. Il documento dovrà contenere il codice univoco del progetto (CUP) e chiara indicazione del titolo quietanzato. Saranno esclusi dalle agevolazioni le spese pagate con modalità diverse dal bonifico bancario e, in particolare, gli importi regolati per contanti, RI.Ba, assegno, leasing, ovvero attraverso cessione di beni o compensazioni di qualsiasi genere tra l'impresa e il soggetto fornitore. Le quietanze effettuate parzialmente con modalità non ammissibili comporteranno l'inammissibilità dell'intera spesa;
 - g. estratti conto completi relativi al periodo oggetto del pagamento dei titoli di spesa;
 - h. attestazione di nuova fabbricazione relativa alle forniture (Allegato 19);
 - i. dichiarazione del legale rappresentante attestante la capitalizzazione delle fatture portate a consuntivo (Allegato 20);
 - j. attestato di certificazione ISO 50001 e relativa documentazione, rilasciato da società accreditata esclusivamente da Accredia, da cui risulti evidenza dell'intervento (solo qualora sia stata richiesta la relativa maggiorazione dell'indice di merito);
 - k. documentazione attestante la sottoscrizione di un accordo di contrattazione di secondo livello (solo qualora sia stata richiesta la relativa maggiorazione dell'indice di merito);
 - l. documentazione attestante l'insediamento in un Polo di Innovazione spoke n. 9 (POLO NANOMAT Materiali e dispositivi nanostrutturati) o n. 10 (POLO BIOMAT Materiali e dispositivi bio-based, e biocompatibili) del Progetto Vitality - PNRR "Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central Italy" (solo qualora sia stata richiesta la relativa maggiorazione dell'indice di merito e non sia visibile da visura camerale);
 - m. documentazione attestante la qualità della proposta: l'impresa deve fornire la documentazione attestante il raggiungimento della maggior parte dei punti previsti all'art. 13.2 comma 3 lettera e) (solo qualora sia stata richiesta la relativa maggiorazione dell'indice di merito);
 - n. documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi pubblicitari previsti dall'art. 21 comma 2;
 - o. per gli interventi di sostituzione di impianti e/o macchinari, dovrà essere fornita idonea documentazione attestante l'avvenuto smaltimento (es. formulario di identificazione dei rifiuti che attesti l'effettivo smaltimento presso una discarica autorizzata, fatture di vendita);
 - p. per gli interventi di building automation, dovrà essere allegata idonea documentazione attestante il livello BAC conseguito a seguito dell'intervento, secondo le prescrizioni della UNI 15232, digitalmente sottoscritta da soggetto abilitato;

- q. nel caso di interventi su immobili non di proprietà dell'impresa dovranno inoltre essere prodotti:
- i. contratto di affitto registrato, con scadenza in data successiva a quella del termine del vincolo quinquennale di destinazione dell'immobile dalla data di trasmissione della richiesta di rendicontazione;
 - ii. dichiarazione con la quale il proprietario si impegna a mantenere, a pena di decadenza dell'intero beneficio, il vincolo di destinazione dell'immobile per almeno 5 anni dalla data di conclusione dei lavori.
3. Il fac-simile della richiesta di erogazione del contributo di cui al comma 1 nonché le modalità di inoltro della stessa e della relativa documentazione rendicontativa verranno pubblicati all'indirizzo <https://www.regione.umbria.it/attivita-produttive-e-imprese/efficienza-energetica-2024>.

Art. 19 – Erogazione del contributo

1. L'impresa beneficiaria dovrà presentare al responsabile del procedimento la richiesta di erogazione del contributo nei tempi previsti dall'art. 5. La richiesta dovrà essere trasmessa dall'impresa via PEC al Servizio "Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio e artigianato. Aiuti di stato" al seguente indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it secondo le indicazioni di cui all'art. 25.

Art. 19.1 – Erogazione dell'anticipo del contributo

1. Dopo la trasmissione della determina di ammissione, l'impresa beneficiaria può richiedere l'erogazione dell'anticipo del 40% del contributo concesso. La richiesta, firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere trasmessa dall'impresa via PEC al Servizio "Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio e artigianato. Aiuti di stato" al seguente indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it.
2. La richiesta dovrà essere trasmessa, secondo il modello dell'Allegato 21, con copia della polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata da soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 13 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ovvero all'Elenco Isvap, della durata di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della polizza, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 22.
3. Successivamente all'invio della richiesta di erogazione dell'anticipo, l'impresa dovrà inviare tramite raccomandata AR l'originale della polizza fideiussoria di cui al comma 1 al seguente indirizzo: Regione Umbria – Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato - Via Mario Angeloni, 61 – 06124 Perugia (PG).

4. L'accettazione della polizza fideiussoria è condizionata alla verifica che il soggetto fideiussore non risulti inadempiente rispetto a precedenti obblighi assunti nei confronti della Regione Umbria e al riscontro della sua emissione.
5. L'anticipo sul contributo spettante verrà erogato a seguito della positiva verifica della validità della polizza fideiussoria entro il termine di 60 giorni. Tale termine può essere sospeso in caso di richiesta di integrazioni.
6. L'erogazione dell'anticipo del contributo sarà subordinata alla presenza della regolarità contributiva (DURC) dell'impresa ai sensi dell'art. 31 D.L. n. 69 del 21/06/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013 n. 98 e della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83 e ss. del D.lgs n. 159/2011, laddove prevista dalla normativa vigente.

Art. 19.2 – Erogazione del saldo del contributo

1. L'erogazione del contributo spettante verrà disposta, dietro presentazione dell'intera e completa documentazione indicata al precedente art. 18.
2. La rendicontazione pervenuta verrà esaminata dal Servizio "Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio e artigianato. Aiuti di stato". Tale documentazione dovrà essere conforme al progetto ammesso per consentirne la verifica dell'attuazione, anche in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria in tema di controlli di I livello.
3. In fase di istruttoria per la rendicontazione l'indice di merito I_{tot} verrà verificato sulla base dei risparmi effettivamente accertati e riportati nel verbale di collaudo. Qualora dall'istruttoria di rendicontazione emerga una diminuzione dell'indice I_{tot} , ma risultino comunque rispettate le condizioni di ammissione, il contributo concesso sarà ridotto, secondo la formula dell'articolo 13.3, per mantenere inalterato l'indice I_{tot} riconosciuto in fase di ammissione e riportato nella dichiarazione di accettazione di cui all'Allegato 17.
4. La rendicontazione del progetto dovrà evidenziare, a pena di revoca del contributo concesso:
 - a. Il mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 3 e 4;
 - b. Il mantenimento della coerenza progettuale su cui è stata effettuata la valutazione iniziale;
 - c. La realizzazione di ciascuno degli interventi ammessi a contributo secondo le tipologie di cui all'art. 7.
5. Il Servizio "Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio e artigianato. Aiuti di stato", potrà richiedere all'impresa eventuali integrazioni alla documentazione rendicontativa presentata. Le relative informazioni e/o documenti dovranno essere inviati dall'impresa nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Nel caso di mancata risposta nei termini suddetti, verrà avviato il procedimento di revoca del contributo concesso.
6. Nella rendicontazione di spesa dovranno essere indicate esclusivamente le spese effettivamente sostenute ed inerenti alla realizzazione dell'intervento così come ammesso. Non sono ammesse compensazioni economiche tra le varie voci di spesa.

7. Qualora all'esito dell'istruttoria la spesa sostenuta, rendicontata e ritenuta ammissibile, sia inferiore alla spesa ammessa, si provvederà ad una proporzionale riduzione del contributo da liquidare, nel rispetto delle percentuali fissate nell'atto di ammissione. Una spesa sostenuta e rendicontata, superiore alla spesa ammessa, non comporterà aumento del contributo da liquidare. In ogni caso la soglia minima di ammissibilità, pari a € 30.000,00, dovrà essere rispettata anche in sede di rendicontazione finale di spesa, pena la revoca del contributo.
8. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lett. b) del Reg. (UE) 2021/1060 è garantita la liquidazione del contributo all'impresa beneficiaria entro 80 giorni dalla protocollazione della relativa richiesta di erogazione, subordinatamente all'esigibilità della spesa indicata in fase di assunzione del relativo impegno contabile e all'effettiva disponibilità di cassa.
9. Il termine di cui al comma 8 è interrotto nei casi in cui le informazioni e la documentazione presentate dal beneficiario non consentono di stabilire se il contributo è dovuto e in quale misura.
10. L'importo del contributo a saldo sarà calcolato, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria di rendicontazione, di cui commi precedenti, detraendo dall'ammontare del contributo spettante all'impresa l'importo dell'anticipo eventualmente erogato.
11. L'erogazione del contributo sarà subordinata alla presenza della regolarità contributiva (DURC) dell'impresa ai sensi dell'art. 31 D.L. n. 69 del 21/06/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013 n. 98 e della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83 e ss. del D.lgs n. 159/2011, laddove prevista dalla normativa vigente.

Art. 20 – Ispezioni e controlli

1. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal presente Avviso, dalle norme nazionali e comunitarie, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

Art. 21 – Obblighi dei beneficiari

2. Fatto salvo il rispetto di quanto previsto nei precedenti articoli, le imprese beneficiarie sono comunque obbligate a:
 - a. realizzare gli interventi agevolati in conformità agli obiettivi del progetto approvato ed utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso;
 - b. realizzare il progetto agevolato per almeno il 70% dell'importo delle spese complessivamente ammesse a contributo, ai sensi dell'art. 18;

- c. assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060. In particolare l'impresa, entro i cinque anni dall'erogazione del contributo, non potrà:
 - i. cessare o trasferire fuori dalla Regione Umbria l'attività imprenditoriale beneficiaria del contributo, salvo il caso che tale cessazione sia dovuta a fallimento non fraudolento. In caso di liquidazione volontaria la revoca è parziale, mantenendo il contributo spettante pro quota per il periodo di attività;
 - ii. cedere o utilizzare per finalità diverse da quelle previste in fase di ammissione i beni strumentali materiali ed immateriali per i quali è stato concesso il contributo. L'impresa potrà tuttavia procedere alla sostituzione dei beni acquistati con altri aventi analoga funzionalità previa comunicazione e autorizzazione da parte della Regione Umbria, secondo le modalità indicate all'art. 26.
 - d. curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e renderla accessibile senza limitazioni al controllo e alle ispezioni effettuate dai funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060 detta documentazione deve essere conservata per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario. Il termine si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea;
 - e. accettare le ispezioni e i controlli che la Regione Umbria e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto agevolato sia durante che successivamente alla stessa e prestare a tal fine tutta la collaborazione necessaria;
 - f. rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e le disposizioni fiscali vigenti.
3. Fanno inoltre capo alle imprese beneficiarie gli obblighi di comunicazione dell'iniziativa agevolata. L'impresa beneficiaria è cioè tenuta ad evidenziare che il progetto agevolato è realizzato con il concorso dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Umbria, in applicazione del Reg. (UE) 2021/1060, artt. 46, 47, 50 e Allegato IX. Nello specifico l'impresa beneficiaria deve:
- a. fornire sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione del progetto agevolato, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b. apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione del progetto destinati al pubblico;
 - c. esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante

informazioni sul progetto agevolato che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.

Le informazioni di dettaglio circa le modalità di rispetto dei richiamati obblighi di comunicazione a carico dell'impresa beneficiaria, i fac-simile di riferimento nonché l'emblema dell'Unione Europea e i loghi dello Stato Italiano e della Regione Umbria da inserire nelle diverse forme di comunicazione, sono disponibili al seguente indirizzo <https://www.regione.umbria.it/comunicazione>.

4. Qualora non vengano rispettati i suddetti obblighi l'amministrazione procederà alla revoca, totale o parziale, e al conseguente recupero del contributo eventualmente già erogato, ai sensi del successivo art. 23.
5. Le imprese beneficiarie sono infine tenute ai seguenti obblighi informativi:
 - a. segnalare tempestivamente al responsabile del procedimento:
 - i. le eventuali modifiche anagrafiche (mutamento denominazione sociale o ragione sociale);
 - ii. le eventuali variazioni societarie che possano comportare il subentro di un nuovo soggetto beneficiario dell'agevolazione;
 - iii. le eventuali variazioni della sede di realizzazione dell'intervento agevolato ovvero qualunque altra variazione che possa incidere sul possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati al momento della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
 - b. fornire tutte le informazioni che il responsabile del procedimento dovesse ritenere utili, ivi comprese quelle eventualmente necessarie alla verifica di dichiarazioni sostitutive precedentemente rese ai sensi del DPR 445/2000, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta effettuata tramite PEC. Ai fini dell'individuazione della data di ricevimento della richiesta farà fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata;
 - c. comunicare, qualora richiesto dall'Amministrazione, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del progetto concluso.
6. Le imprese richiedenti i benefici ovvero ammesse alle agevolazioni, oltre a tutto quanto già previsto, sono tenute a:
 - a. fornire tutte le informazioni richieste dall'Amministrazione ivi comprese quelle eventualmente necessarie alla verifica di dichiarazioni sostitutive precedentemente rese ai sensi del DPR 445/2000, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta effettuata tramite PEC. Trascorso inutilmente il termine indicato, l'impresa, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, sarà dichiarata decaduta dai benefici;
 - b. utilizzare l'agevolazione per le finalità in ordine alle quali è stata concessa;
 - c. utilizzare i beni oggetto dell'intervento agevolato in via esclusiva nella sede operativa dell'impresa ubicata nel territorio regionale ed individuata quale sede di attuazione dell'intervento agevolato;
 - d. registrare i beni oggetto dell'investimento nel libro cespiti nel rispetto della normativa vigente in materia;

- e. mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
 - f. garantire il mantenimento dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni previsti dal presente Avviso;
 - g. assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021 ed in particolare non potrà cedere, alienare o distrarre dall'uso produttivo, né utilizzare per finalità diverse da quelle previste in fase di ammissione, i beni materiali ed immateriali per i quali è stata concessa l'agevolazione entro i cinque anni dal pagamento finale al beneficiario. In deroga a tale disposizione l'impresa potrà procedere alla sostituzione dei beni acquistati o acquisiti con altri beni aventi analoga funzionalità solo previa autorizzazione della Regione Umbria. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del medesimo art. 65 la suddetta norma non si applica ad operazioni per le quali si verifichi la cessazione dell'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento;
 - h. curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e renderla accessibile senza limitazioni al controllo e alle ispezioni ai funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) n. 1060/2021, detta documentazione deve essere mantenuta per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario. La data di decorrenza di tale termine sarà comunicata al beneficiario. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione Europea. In particolare, il beneficiario dovrà conservare la marca da bollo, opportunamente annullata, il cui numero è stato inserito nella di domanda di ammissione inviata;
 - i. consentire in ogni fase del procedimento controlli e ispezioni sull'iniziativa agevolata da parte della Regione Umbria e di organismi statali o europei competenti in materia, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli investimenti finanziati;
 - j. rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità, le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e le disposizioni fiscali vigenti;
7. Anche a seguito dell'erogazione del contributo, non è possibile proporre varianti agli investimenti realizzati nel rispetto di quanto previsto all'art. 15.
8. Qualora non vengano rispettati i suddetti vincoli si procederà alla revoca del contributo concesso, ai sensi degli articoli successivi.

Art. 22 – Principio del “non arrecare un danno significativo” (Do not significant harm, DNSH)

1. Il principio del "non arrecare un danno significativo" si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.
2. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell'articolo 9 del Regolamento):
 - mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - adattamento ai cambiamenti climatici;
 - uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
 - transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
 - prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi e sono state integrate anche con:
 - energia;
 - paesaggio e beni culturali;
 - elettromagnetismo;
 - rumore;
 - popolazione e qualità della vita.
3. In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un'attività economica arreca un danno significativo:
 - alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
 - all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
 - all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
 - all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
 - alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
 - alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

4. La Regione Umbria nell'attuazione del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.
5. Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).
6. Dall'analisi svolta, le tipologie di interventi finanziati dall'Azione 2.1.1 sono state valutate compatibili con il principio DNSH, poiché non si prevede che abbiano un impatto negativo significativo a causa della loro natura.

Art. 23 – Esclusione, revoca e recupero somme erogate

1. Le imprese richiedenti saranno escluse dai benefici del presente Avviso qualora:
 - a. venga ravvisata la mancanza, in capo al soggetto beneficiario, di uno o più dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 (Soggetti beneficiari);
 - b. l'intervento proposto non rispetti uno o più dei requisiti previsti all'art. 4 (interventi agevolabili);
 - c. l'intervento proposto evidenzi tempi di realizzazione non coerenti con quanto previsto all'art. 5 (durata del progetto);
 - d. si rilevi il mancato rispetto del divieto di cumulo così come previsto all'art.12;
 - e. si riscontrino una o più delle cause di esclusione elencate all'art. 6;
 - f. le attività di istruttoria amministrativa, di cui all'art. 14.3, si concludano con esito negativo;
 - g. l'attività di istruttoria tecnica evidenzi una o più delle seguenti fattispecie:
 - i. un indice I_{tot} inferiore a 0,05 punti come specificato all'art. 13.3 comma 4;
 - ii. un ammontare di spese ritenute ammissibili inferiore ad € 30.000,00;
 - h. si rilevi la mancata risposta alle richieste di integrazioni;
 - i. la verifica della regolarità contributiva abbia avuto esito negativo;
 - j. sia acquisita, laddove previsto dalla normativa vigente, una documentazione antimafia interdittiva;
 - k. l'interrogazione del Registro Nazionale Aiuti abbia avuto esito negativo;
 - l. in tutti gli altri casi comunque previsti dal presente Avviso e dalla normativa regionale, nazionale o comunitaria vigente.
2. Il contributo concesso sarà revocato, in tutto o in parte a seconda dei casi, ogni qualvolta a seguito di accertamenti e verifiche si riscontrino una o più delle seguenti situazioni:
 - a. decadenza dai benefici eventualmente conseguenti in base a dichiarazioni non veritiere nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75 del DPR n.445/2000;
 - b. annullamento d'ufficio del provvedimento di concessione dei benefici da parte della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 entro i dodici mesi dal momento della sua adozione ovvero nel diverso previsto dal comma 2 bis;

- c. mancanza o perdita, da parte del soggetto beneficiario, di uno o più dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 (Soggetti beneficiari);
 - d. l'intervento rendicontato non rispetti uno o più dei requisiti previsti all'art. 4 (interventi agevolabili);
 - e. l'intervento rendicontato evidenzi tempi di realizzazione non coerenti con quanto previsto all'art. 5 comma 3 (termine di attuazione);
 - f. mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese coerentemente agli artt. 6 e 7 o altra irregolarità, non sanabile, della documentazione di spesa presentata;
 - g. mancato rispetto del divieto di cumulo così come previsto all'art.12;
 - h. mancata restituzione del modulo di conferma della volontà di attuare l'intervento agevolato come previsto all'art.14.6;
 - i. mancato rispetto, in caso di variazione progettuale, di quanto previsto all'art. 15;
 - j. mancata presentazione della richiesta di erogazione del contributo, completa della documentazione di rendicontazione prevista all'art. 18, nel termine previsto all'art. 5 comma 4;
 - k. mancato rispetto delle condizioni previste all'art. 18 per l'erogazione del contributo relativo al progetto rendicontato;
 - l. esito negativo delle ispezioni e controlli di cui all'art. 20;
 - m. mancato rispetto degli adempimenti ed obblighi previsti all'art. 21;
 - n. in tutti gli altri casi comunque previsti dal presente Avviso e dalla normativa regionale, nazionale o comunitaria vigente.
3. Nel caso di revoca del contributo concesso, la Regione Umbria adotta azioni di recupero/compensazione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo e/o saldo e indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali calcolati secondo la normativa vigente, per il periodo intercorrente dalla data di erogazione alla data di restituzione delle somme.
4. La restituzione della quota di contributo e degli interessi legali nonché degli eventuali interessi di mora dovrà avvenire con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca del contributo.

Art. 24 – Rispetto delle norme comunitarie

1. Gli interventi previsti dal presente Avviso sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione Europea e, nello specifico a quella relativa alla fase di programmazione dei Fondi strutturali SIE 2021-2027, con particolare riferimento al Fondo FESR, ai Regolamenti (UE) n. 1058 e 1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 nonché al Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".
2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Avviso si fa rinvio alla suddetta normativa.

Art. 25 – Informazioni sul procedimento e trattamento dei dati personali

1. L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Umbria – Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato - via Mario Angeloni, 61 – 06124 Perugia (PG) – indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it.
2. Responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore del Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato - Dott.ssa Sabrina Paolini - mail spaolini@regione.umbria.it.
3. Il procedimento amministrativo per la concessione del contributo relativamente a ciascuna domanda di ammissione, sarà avviato con apposita comunicazione PEC all'impresa interessata e seguirà le seguenti fasi:

Fase	Termine avvio	Termine conclusione	Atto finale
Publicazione ordine istruttorio in base ai dati dichiarati	Giorno successivo alla scadenza per presentazione delle domande di ammissione ai benefici	20 gg	Adozione DD approvazione ordine istruttorio e pubblicazione sulla pagina istituzionale
Istruttoria	Invio comunicazione di avvio del procedimento amministrativo	80 gg	comunicazione accettazione / motivi esclusione
Adozione determina di approvazione degli esiti istruttori	Fine fase precedente	10 gg	Determinazione dirigenziale

4. La determina di concessione del contributo verrà trasmessa alle imprese beneficiarie tramite PEC, come previsto all'art. 14.6 dell'Avviso.
5. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato - Via Mario Angeloni, 61 – 06124 Perugia, con le modalità della citata Legge.
6. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di concessione/esclusione dei contributi è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione. Eventuali controversie successive al provvedimento di concessione appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
7. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lett. b) del Reg. (UE) 2021/1060 è garantita la liquidazione del contributo all'impresa beneficiaria entro 80 giorni dalla protocollazione della relativa richiesta di erogazione, subordinatamente all'esigibilità

della spesa indicata in fase di assunzione del relativo impegno contabile e all'effettiva disponibilità di cassa. Il termine è interrotto nei casi in cui le informazioni e la documentazione presentate dal beneficiario non consentono di stabilire se il contributo è dovuto e in quale misura.

8. Ai sensi della Disciplina Privacy si fa riferimento all'apposita informativa, prevista dagli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, di cui all'Allegato 23 al presente Avviso, che il Richiedente le agevolazioni ha l'onere di rendere nota ad ogni persona fisica i cui dati personali sono comunicati a Regione Umbria per effetto della partecipazione alla procedura amministrativa disciplinata dal presente Avviso.

Art. 26 – Comunicazioni e contatti

1. Per richiesta di informazioni è possibile inoltrare una mail all'indirizzo spaolini@regione.umbria.it o nlocchi@regione.umbria.it.
2. Eventuali risposte a domande frequenti sull'Avviso (FAQ) verranno pubblicate nell'apposita pagina dedicata all'Avviso del sito internet ufficiale della Regione Umbria.
3. Tutte le comunicazioni PEC previste dal presente Avviso si intendono validamente trasmesse all'indirizzo PEC dell'impresa richiedente le agevolazioni, così come indicato nella domanda di ammissione alle agevolazioni e verificabile dalla visura camerale dell'impresa medesima. Si invitano, pertanto, le imprese a verificare la correttezza di tale indirizzo e a provvedere tempestivamente all'aggiornamento del dato risultante c/o la CCIAA territorialmente competente.
4. Le comunicazioni ufficiali da parte delle imprese dovranno essere inviate formalmente tramite PEC alla Regione Umbria - Via Mario Angeloni 61, 06124 Perugia, all'indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it indicando nell'oggetto della nota "Avviso Energia 2024". L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. L'Amministrazione regionale potrà apportare al presente Avviso qualunque modifica ritenga opportuna. Tali eventuali modificazioni saranno pubblicizzate con le modalità ordinarie.
6. Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Art. 27 – Modulistica

Allegato 01 – Definizione di PMI - Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014

Allegato 02 – Tipologie interventi ammissibili

- Allegato 03 – Costi, caratteristiche tecniche e prestazionali di alcune tipologie di interventi ammissibili
- Allegato 04 – Criteri per la verifica del massimale in “de minimis”
- Allegato 05 – Relazione Tecnica
- Allegato 06 – Elenco zone assistite – art. 107, paragrafo 3, lettera c – TFUE
- Allegato 07 – Schema di computo metrico
- Allegato 08 – Dichiarazione non sussistenza obbligo autorizzazioni
- Allegato 09 – Attestazione di disponibilità dei beni oggetto di intervento
- Allegato 10 – Impegno a conseguire la certificazione sistema gestione energia ISO 50001
- Allegato 11 – Impegno a conseguire accordo di contrattazione di secondo livello
- Allegato 12 – Impegno alla localizzazione in un polo di innovazione
- Allegato 13 – Impegno a realizzare un progetto “di qualità” in termini di obiettivi, CAM e monitoraggio dei consumi
- Allegato 14 – Dichiarazione con la quale il proprietario autorizza l’esecuzione dei lavori
- Allegato 15 – Richiesta di ammissione alle agevolazioni. Tale modello viene fornito esclusivamente a titolo di fac-simile e potrà pertanto differire nell’aspetto grafico dai modelli originali generati dal servizio on-line di compilazione, raggiungibile all’indirizzo: <https://puntozero.elixforms.it>
- Allegato 16 – Modello verbale istruttorio - colloquio
- Allegato 17 – Dichiarazione di accettazione
- Allegato 18 – Verbale di collaudo
- Allegato 19 – Dichiarazione nuova fabbricazione
- Allegato 20 – Dichiarazione iscrizione a cespiti
- Allegato 21 – Richiesta erogazione anticipo del contributo concesso
- Allegato 22 – Schema di fidejussione bancaria o assicurativa
- Allegato 23 – Informativa sul trattamento dei dati personali